

Statuto dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale ***“ARTEUGANEA.NET”***

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: “Arteuganea.net - Associazione Culturale di Promozione Sociale” in breve “ACPS ARTEUGANEA.NET”, con sede in Galzignano Terme (PD) via Valli Valsanzibio n. 1/B, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative sono potenziali settori di intervento.

Lo scopo principale è promuovere socialità e partecipazione, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando e organizzando attività di formazione, culturali, artistiche, nonché servizi, organizzando eventi esterni alla sede quali viaggi, gite, escursioni, manifestazioni, convegni ed altro. A tal fine l'Associazione si propone di favorire lo sviluppo e l'apprendimento socio-educativo attraverso esperienze formative, informali, extrascolastiche, occasionali, divulgazione delle discipline bio naturali, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale ed occidentale, atte a promuovere lo sviluppo e la consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita; promuovere la costruzione di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell'ambiente circostante. L'Associazione promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini.

L'associazione si propone in funzione dei propri scopi sociali prevalenti di poter aderire ai sensi della Legge n.383 del 07-12-2000 e da D.Lgs. 460/97 conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale e volontariato.

L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; potrà collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di contratti e atti, con qualsiasi Ente pubblico e/o aderire a qualsiasi Ente privato che svolgano attività in ambito locale, nazionale, UE o Internazionale, nonché con Organi, Movimenti o Associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Potrà inoltre curare la pubblicazione di riviste, libri ed articoli a carattere umanistico e/o scientifico, con qualunque media fisico o elettronico e con tutti i mezzi che il progresso scientifico possa mettere a disposizione, al fine di garantirne la massima diffusione.

L'associazione può istituire un Comitato Tecnico Scientifico rappresentativo delle conoscenze abilità e competenze che l'associazione intende valorizzare.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune per far fronte alle spese di gestione.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più membri oppure un soci a tale incombenza.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono due categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Godono dei diritti attivi e passivi, i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta mediante qualunque mezzo, al Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa non costituisce motivo di esclusione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o del regolamento può essere

escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso presso la camera arbitrale dell'ente affiliante o, in mancanza la camera arbitrale della Camera di Commercio più comoda all'associato. Il lodo è insindacabile. Contro tale decisione il socio si impegna a non procedere per altre vie.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.

Sono organi eventuali e spetta all'assemblea deciderne l'istituzione ed i poteri: Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da appendere nella bacheca della sede associativa e/o mediante pubblicazione internet, ovvero qualunque altro mezzo che la scienza e la tecnica metteranno a disposizione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo con due votazioni distinte; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 12 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente (per un totale massimo di 2 voti). Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di

2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3 /4 dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'associazione. L'assemblea può eleggere in qualunque momento un membro che presiede l'assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente dell'assise. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; delibera sull'ammissione dei soci, nomina tra i propri membri il Tesoriere, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo; fissa la quota sociale annuale.

il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci, con un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri che durano in carica TRE anni e sono rieleggibili fino a un massimo di TRE mandati consecutivi. Fatto salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche, l'Assemblea può rieleggere ulteriormente i componenti uscenti.

Il numero dei consiglieri può essere aumentato in qualunque momento, mediante deliberazione dell'assemblea.

A ogni assemblea nella quale si verifichi il rinnovo del consiglio direttivo, viene votato il numero iniziale di consiglieri. Tutti i componenti del consiglio direttivo terminano il proprio mandato contemporaneamente, indipendentemente dal momento di assunzione dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da tre membri, Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Il consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni / decadenza / espulsione di un consigliere, il consiglio direttivo può attingere alla lista dei non eletti in ordine di voti ricevuti, se presente, per cooptare il primo nome in caso di rifiuto ad assumere la carica si procederà in ordine. In caso di mancanza della lista, o di esaurimento dei nomi, si procederà ad una assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo consigliere. Il massimo numero di consiglieri sostituibili durante un mandato è fissato in 2/5 del consiglio direttivo. Oltrepastato tale limite il consiglio decade. In caso di un consiglio a 3 persone è possibile una sola sostituzione.

In caso di decadenza o rinuncia del Presidente, il Consiglio Direttivo entro il termine di 20 giorni deve indire una nuova assemblea che nomini un nuovo Presidente.

Il consiglio decaduto ha tempo 20 giorni per indire assemblea ordinaria per l'elezione di

un consiglio direttivo nuovo;

Le sedute del consiglio direttivo e le decisioni vengono trascritte su apposito verbale. Ogni socio ha facoltà di richiederne la visione.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede di norma il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente ha facoltà di aprire, gestire e chiudere conti, al fine di assicurare il funzionamento dell'associazione; ha facoltà di decidere in autonomia per le spese di normale gestione. Tutte le operazioni riguardanti apertura, chiusura di conti correnti, gestione delle spese ordinarie, delega al pagamento di spese deliberate, spese di normale amministrazione, possono essere delegate al segretario/tesoriere se nominato. Ogni spesa che riguardi beni immobili o mobili registrati, apertura e chiusura di linee di credito e/o debito deve essere approvata dal consiglio direttivo.

In caso di temporanea mancanza del presidente, impossibilità ad operare, dimissioni, radiazione o decesso, assume la carica fino a nuova elezione il Vicepresidente, se nominato, oppure il segretario.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; **proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;** erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. E' auspicabile ma non necessaria la redazione di un conto

preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea; viene approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, e può essere consultato da ogni associato.

L'anno sociale ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre; Il conto consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.